



Provincia di Lecco

Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca
Ufficio Aria, Rifiuti ed Energia
Corso Matteotti 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295241
Fax 0341.295333
P.E.C. provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
ivan.prussiani@provincia.lecco.it

Prot. *43947*
9.9/ 2013/20

Lecco,

25 SET. 2013

Spett.le Redaelli F.Ili snc di Redaelli Emilio, giovani e dario
Via paradiso 3
23845 Costa Masnaga
RACCOMANDATA

Oggetto: domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per nuovo stabilimento presentata dalla ditta Redaelli F.Ili snc di Redaelli Emilio, giovani e dario con sede legale e stabilimento in Costa masnaga, via paradiso 3. **invio provvedimento dirigenziale**

Allegato alla presente si provvede ad inviare il provvedimento dirigenziale nr 402 del 19/09/2013

Distinti saluti

**Il Responsabile dei Servizi Rifiuti
Aria, Energia, Acque e Suolo**
Ing. Adolfo Faletra



Responsabile procedimento: ing. Faletra
Responsabile istruttoria: Prussiani



Provincia di Lecco



Prot. Generale

n.

43193

del

19 SET. 2013

Registro Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca
9.9 | 2013 | 20

n.

402

del

19 SET. 2013

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE V, TITOLO I, ART. 269. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RILASCIATA ALLA DITTA F.LLI REDAELLI snc DI REDAELLI EMILIO, GIOVANNI E DARIO CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN COSTA MASNAGA, VIA PARADISO 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE ECOLOGIA, CACCIA E PESCA

VISTO:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività" della Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- il D.lgs. 25 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- la d.g.r. n. 20043 del 23 dicembre 2004 recante "Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse";
- la Legge Regionale n. 24 dell'11 dicembre 2006: "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 8, comma 2 in cui si legge "La provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003"; inoltre, l'art. 30 della suddetta legge recita: "Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze: a- dal 1° gennaio 2007, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera";
- la D.g.r. 8832 del 30 dicembre 2008: "linee guida alle province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto inquinamento atmosferico (art. 272 commi 2 e 3 D.lgs 152/06)";
- la D.d.s. 532 del 26 gennaio 2009: "approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del D.lgs 152/06 - Attuazione della d.g.r. 8/8832 del 30 dicembre 2008";
- la determinazione dirigenziale nr 296 del 11 Maggio 2009 e la delibera di giunta provinciale 108 del 23 aprile 2009 con la quale la Provincia di Lecco recepisce le d.g.r. 8832 del 30/12/2008 e la D.d.s. 532 del 26/01/2009
- la d.d.s 8213 del 06 Agosto 2009: "Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione";
- il Provvedimento Dirigenziale nr 511 del 22/09/2009 con la quale il Dirigente del Settore



- Ambiente ed Ecologia modifica il provvedimento della Provincia di Lecco nr 296 del 11/05/2009 e approva l'allegato tecnico relativo all'attività in deroga di elettroerosione (AT 36);
- il D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12772: "Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell'allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009-";
 - le dd.g.r. n.7/11667 del 20 dicembre 2002, n. 7/16103 del 23 gennaio 2004, e n. 8/196 del 22 giugno 2005, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per alcune categorie di impianti di attività definite "semplici";
 - la d.g.r. n.9/3780 del 18 Luglio 2012: "linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale";
 - la d.g.r. 4178 del 6 Aprile 2001: "Disposizioni in ordine all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8 del D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203, conseguenti alla messa in esercizio degli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera", come rettificata con d.g.r. 20 settembre 2001, n. 6170;
 - la d.g.r. 3552 del 30 Maggio 2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13943";
 - le d.g.r. n. 9/2605 del 30/11/2011 e 7/6501 del 19/10/2001 in merito ad impianti termici industriali e zonizzazione del territorio lombardo;
 - la d.g.r. n. 8/9201 del 30 Marzo 2009: "tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (D.lgs 152/06) – Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle province lombarde- Revoca d.g.r. 21204/2005";
 - la d.g.r. 3792 del 18 Luglio 2012: "Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «Norme in materia ambientale» : aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche" e circolare regionale 20 luglio 2012, nr 5;
 - la d.d.s. 5624 del 28 giugno 2013: "approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del D.lgs 152/06 e smi per le attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole";
 - il D.d.s. 23 luglio 2012 - n. 6576: "Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs.152/06 e s.m.i.per le attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 mw e inferiore a 10 MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza".
 - La d.g.r. 6 agosto 2012 nr 3934 : "criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione energia collocati sul territorio regionale";

RILEVATO che:

- ai sensi della legge regionale 6 luglio 1999, n° 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
- la legge comunitaria 2004, art. 4, che ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che:

- il responsabile del procedimento, come in calce individuato, attesta la regolarità del procedimento rispetto alle vigenti disposizioni di legge in base ai risultati dell'esame della pratica condotta da parte del responsabile dell'istruttoria;
- il responsabile dell'istruttoria, come in calce individuato, ha esaminato, dal punto di vista tecnico-amministrativa la pratica nell'ambito dell'istruttoria assegnatagli nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia;

VISTE la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione tecnica, presentate in data 11/06/2013, ns prot 28309 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, per



l'installazione di un nuovo stabilimento da parte della ditta Redaelli F.Ili snc di Redaelli Emilio, Giovanni e Dario per lo stabilimento sito in Costa Masnaga, via paradiso 3;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 11/09/2013, ai sensi dell'art. 269, comma 3, del D.Lgs. 152/06 per il contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi in cui si è appreso il parere di ARPA dipartimento di Lecco ;

RILEVATO che il D.Lgs. 152/06 art 269 comma 7 stabilisce che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha una durata di 15 anni, e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

RILEVATO che la parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i. affida all'autorità competente (la Provincia) il compito di verificare se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili, sulla base delle migliori tecniche disponibili, delle prescrizioni dell'allegato I parte quinta e dei criteri del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, da emanare ai sensi dell'art. 270 comma 3;

DATO ATTO che i criteri del MATT previsti nell'art. 270 D.lgs 152/06 e s.m.i. in merito ai criteri di convogliabilità delle emissioni non sono ancora stati emanati;

RILEVATO che la ditta ha dichiarato difficoltà tecniche per l'installazione di un sistema di aspirazione sul granulatore di nuova installazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

1. di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 D.lgs 152/06 e s.m.i., ed alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, lo stabilimento della ditta Redaelli F.Ili snc di Redaelli Emilio, Giovanni e Dario sito in Costa Masnaga, via paradiso 3
2. di riservarsi prescrizioni integrative a seguito di verifiche e/o sopralluoghi da parte delle autorità;

DA ATTO

3. Che, ai sensi del comma 7 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione ha una durata di 15 anni, e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente almeno un anno prima della scadenza.
4. Che i rimandi contenuti negli allegati tecnici e riferentesi alle fonti normative abrogate dal D.Lgs. 152/06 dovranno essere intesi come facenti riferimento alla nuova normativa.
5. Che il soggetto incaricato del controllo degli adempimenti prescritti, e di quanto deliberato nella presente autorizzazione, è l'A.R.P.A. – dipartimento di Lecco.
6. Che, ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 152/06, la scrivente Amministrazione provvederà, secondo la gravità delle infrazioni, a diffidare la ditta e sospendere l'attività per un tempo determinato nonché a revocare l'autorizzazione e chiudere l'impianto, qualora dai controlli effettuati emergesse il non rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione.
7. Che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
8. Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60





giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione

DISPONE

Di notificare il presente decreto alla ditta provvedendo ad inviarne copia al Comune ove si trova lo stabilimento ed all'A.R.P.A. – Dipartimento di Lecco, nonché, per la presenza di emissioni diffuse anche al competente ufficio A.S.L.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE ED ECOLOGIA**

Dott. Luciano Tovazzi

19 SET. 2013

Responsabile del Procedimento: ing. Faletra
Responsabile dell'Istruttoria: Prussiani





Allegato tecnico al

Provvedimento dirigenziale

n. 402 del 19/09/2013

La ditta ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per installazione di nuovo stabilimento utilizzato per il recupero di rifiuti.

1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLO STABILIMENTO E DELLA DITTA

Ragione sociale	Redaelli F.lli snc di Redaelli Emilio, Giovanni e Dario
Sede Legale	Costa Masnaga, via paradiso 3
Sede Insediamento	Costa Masnaga, via paradiso 3
P. Iva e C.F.	00323170134
Telefono	031856163
Fax	031856163
Mail	fliredaelli@pec.it
Responsabile legale	Redaelli Giovanni

2 STATO AUTORIZZATIVO

Nessuna autorizzazione antecedente

3 MATERIE PRIME E MODALITA' DI STOCCAGGIO

Le materie prime utilizzate per le operazioni relative alle emissioni autorizzate con questo atto sono: rocchette in materiale plastico polipropilene: 200 tonnellate annue

4 PRODOTTI

Granulati plastici 200 tonnellate annue

5 CICLO DI LAVORO

Triturazione di materiale plastico

6 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE EMISSIONI

L'azienda utilizza un granulatore operante con sistema chiuso. L'azienda chiede autorizzazione per emissioni diffuse sia per l'impossibilità tecnica di convogliamento sia per la non rilevanza delle emissioni diffuse. il granulatore risulta poi mobile e vi è la possibilità di utilizzo dello stesso in diversi punti del capannone.

7 TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE – VALORE LIMITE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

//

8 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. Qualora gli impianti non presidiati da sistema di aspirazione diano luogo a significative emissioni diffuse, la cui presenza sia accertata a seguito di controlli in merito alla salubrità degli ambienti di lavoro (sia effettuate da enti preposti che in fase di autocontrollo aziendale), l'autorità competente provvederà a formalizzare l'obbligo di convogliamento all'esterno di tali emissioni. La ditta è tenuta a comunicare all'autorità competente per le emissioni in atmosfera, eventuali superamenti delle concentrazioni massime previste nella normativa a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro.



9 PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E RELATIVE AI SISTEMI

DI ABBATTIMENTO

Nb.: Prescrizioni da non rispettare solo se diversamente specificato nei capitoli "Tipologia dell'inquinante – valori limite" e "prescrizioni specifiche"

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non siano state definite le procedure di cui sopra, non esistano impianti di abbattimento di riserva, o si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento installati, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
 - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale
- Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro (che deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo) dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- Qualora la ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Se non precedentemente stabilito, il termine massimo per la messa a regime degli impianti, è pari a 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.





- Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- Per i punti di emissione precedentemente autorizzati e non oggetto di modifiche, le comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime non sono dovute; è comunque richiesta per queste emissioni, l'effettuazione di un'analisi, contestualmente alle nuove emissioni autorizzate con il presente, nel caso fossero stati imposti limiti più restrittivi, oppure siano stati previsti altri parametri da monitorare. I referti analitici dovranno essere recapitati alla Provincia di Lecco e all'ARPA-Dip. Lecco entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- Sono dovute le comunicazioni di messa a regime, messa in esercizio e analisi nei termini succitati per le modifiche di carattere sostanziale elencate nell'allegato tecnico, escluse l'aumento dei quantitativi di materie prime;

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Tale ciclo di campionamento deve:
 - essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
 - essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando l'eventuale sistema di abbattimento installato a presidio dell'emissione per il rispetto dei limiti nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
 - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
 - essere presentato entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Salvo non diversamente specificato nell'allegato tecnico, le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione in ditta
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio e all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- Qualora sia necessaria l'installazione o la modifica di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici e alle caratteristiche di cui alla d.g.r. 3552/12.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione digitale in continuo della concentrazione degli inquinanti, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
- Per le verifiche periodiche, viene lasciata alla ditta la facoltà di unificarne la cadenza temporale, previa comunicazione agli enti competenti;
- I referti analitici devono essere presentati solo per gli inquinanti per i quali è stato imposto specifico valore limite;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati ad ARPA territorialmente competente entro il 31 marzo dell'anno successivo;

CONTROLLO DEGLI INQUINANTI, VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE E



METODOLOGIA ANALITICA

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 All. VI o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali diverse metodiche dovranno essere concordate con il dipartimento ARPA competente
- Si ricorda in ogni caso che:
 - L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
 - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
 - I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
 - I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³;
 - Temperatura dell'effluente in °C;
 - nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
- Salvo quanto diversamente indicato, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo; se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula: $E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * EM$ dove:
 - EM = concentrazione misurata
 - E = concentrazione
 - O_{2M} = tenore di ossigeno misurato
 - O₂ = tenore di ossigeno di riferimento
- I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; in caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula: $E = (EM * PM) / P$ dove:
 - PM = portata misurata
 - EM = concentrazione misurata
 - P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio
 - E = concentrazione riferita alla P
- Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;

MOLESTIE OLFATTIVE

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività).

SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

Qualora la ditta intenda interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva, o utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

ALTEZZE CAMINI

Le altezze dei camini emissivi dovranno essere conformi alla normativa edilizia, comunale e di salubrità (regolamento locale d'igiene), nonché permettere un'adeguata dispersione degli inquinanti presenti



SCHEDE E PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato, riferiti alla d.g.r. 3552 del 30/05/2012 sono tra i seguenti:

- CO.01- IMPIANTO A CONDENSAZIONE
- BF.01 - IMPIANTO A BIOFILTRAZIONE
- AC.RI.01- ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI
- AC.RE.01 - ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
- AC.RE.02 - ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE
- RTC.01 - ROTOCONCENTRATORI
- DC.CF.01 - IMPIANTO A COALESCENZA CON CANDELE IN FIBRA DI VETRO
- DC.PE.01 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
- DC.PE.02 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
- DC.PE.03 - PRECIPITATORE ELETTROSTATICO AD UMIDO (WESP) A TUBI VERTICALI
- PC.T.01 - COMBUSTIONE TERMICA
- PC.T.02 - COMBUSTIONE TERMICA
- PC.C.01 - COMBUSTIONE CATALITICA
- D.MM.01 - DEPOLVERATORE A SECCO
- D.MM.02 - DEPOLVERATORE A SECCO
- D.MF.01 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- D.MF.02 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- D.MF.03 - DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
- AU.SV.01 - ABBATTITORE AD UMIDO
- AU.ST.02 - ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
- AU.ST.03 - ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

Qualora si renda necessaria l'installazione di impianti di abbattimento, per il rispetto dei limiti di cui al relativo paragrafo, questi dovranno essere:

- Progettati, dimensionati ed installati a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo in modo da garantire il rispetto del limite imposto dalla normativa vigente.
- Individuati nell'ambito delle seguenti schede sopra riportate. Le caratteristiche degli impianti di abbattimento sono indicate nella D.g.r. 3552 del 30/05/2012. Tale delibera riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.
- Avere lo scarico derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido" consentito nei termini di legge;
- Avere idonei punti di prelievo previsti a valle dei presidi depurativi installati, collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni; laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.